

25 anni di legislazione federale in lingua italiana: alcuni spunti di riflessione

«Senza variazioni non avremmo nulla di ciò che apprezziamo come un progresso, perché il progresso è una variazione. E, se accettiamo la variazione, accettiamo la diversità.

Se la lingua non fosse esplosa facendo posto a mille idiomi differenti, essa sarebbe rimasta ciò che doveva essere al momento della sua prima apparizione, ossia un insieme di dieci o venti vocaboli».

Sacco 2007, 45

Jean-Luc Egger* | Negli ultimi 25 anni la legislazione federale in lingua italiana ha conosciuto un'evoluzione significativa sia quanto al suo statuto istituzionale sia sotto il profilo della sua qualità redazionale. Si è inoltre preso maggiore coscienza, a tutti i livelli, della complessità dei problemi legati a una legislazione multilingue. La tendenza verso una maggiore tecnicizzazione della legge pone tuttavia seri limiti all'accessibilità dei testi normativi ad un ampio pubblico.

Sommario

- 1 Il contesto
 - 1.1 Il periodo
 - 1.2 Presenza istituzionale della lingua italiana
 - 1.3 Gli strumenti
 - 1.4 Una nuova figura professionale: il giurilinguista
- 2 Il testo
 - 2.1 Elementi macroscopici
 - 2.2 Elementi microscopici
 - 2.3 La lingua

1 Il contesto

25 anni corrispondono mediamente a una generazione. Come nel caso del salto generazionale, i cambiamenti subiti in questo arco di tempo da tutto quanto concorre alla stesura della versione italiana della legislazione federale sono stati notevoli e meritano che ci si soffermi appunto su tale contesto prima di affrontare l'analisi dei mutamenti intervenuti a livello prettamente legistico, anche perché, come si vedrà, il contesto ha avuto non poca incidenza sugli esiti formali del prodotto legislativo.

1.1 Il periodo

Considerati i ritmi normali del processo legislativo svizzero 25 anni rappresentano un periodo relativamente breve. I grandi progetti legislativi impiegano mediamente 10 anni dal momento della loro concezione fino all'entrata in vigore, sicché nel corso di una generazione si può in generale assistere al massimo a due revisioni totali di un atto (a condizione che subisca tali e tante modifiche) che consentano un confronto diretto col testo precedente per misurare i cambiamenti intervenuti. Tuttavia il periodo in rassegna, complici anche le modifiche puntuali e più limitate¹, è stato particolarmente denso di sconvolgimenti sotto il profilo legislativo e consente confronti abbastanza parlanti, tanto più che proprio in questo periodo – precisamente intorno al 2007 – è nata e si è in parte puntualmente concretizzata² l'idea di sottoporre l'intero corpus legislativo federale a un'operazione di alleggerimento, inducendo dunque cambiamenti formali forzati e accelerati rispetto a quanto sarebbe potuto risultare dall'evoluzione fisiologica della legislazione. D'altra parte, anche in Svizzera si è discusso di semplificazione e di chiarezza dei testi istituzionali, al punto da fare di questa esigenza qualitativa una disposizione legislativa a sé stante³, con i relativi importanti corollari organizzativi⁴. Né va dimenticato che proprio anche in questo lasso di tempo l'ordinamento giuridico svizzero ha conosciuto alcune modifiche fondamentali. Appena assimilata la nuova Costituzione (1999), la cui riscrittura, è bene ricordarlo in questa sede, è consistita in un aggiornamento prevalentemente formale⁵, si è avuta la modifica della parte generale del Codice penale (2002, entrata in vigore nel 2007), la riforma giudiziaria, la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni, l'unificazione dei diritti processuali civile e penale, la riforma del diritto Parlamentare (2002), per citare solo alcuni tra i cantieri legislativi più importanti.

1.2 Presenza istituzionale della lingua italiana

Un altro dato contestuale che ha sicuramente inciso sulla trasformazione dell'italiano istituzionale federale negli ultimi vent'anni è il rafforzamento della presenza di questa lingua nell'Amministrazione federale. Il programma di estensione della traduzione italiana (1994–2004), diversi interventi parlamentari a tutela delle prerogative della terza lingua ufficiale e alcune decisioni politiche di peso⁶ hanno innescato nell'apparato statale varie dinamiche che hanno permesso alla lingua italiana di raggiungere maggiore visibilità, di esprimere praticamente tutti i testi del processo legislativo⁷ e di assumere quindi in modo più compiuto il suo ruolo di lingua ufficiale, per lo meno a Berna⁸. L'aumento dei testi delle autorità federali messi a disposizione in italiano non va considerato soltanto sotto l'angolo quantitativo e quale segno di maggiore attenzione alla componente ita-

lofona della Confederazione, perché comporta anche sotto il profilo organizzativo, procedurale e non da ultimo mentale tutta una serie di adattamenti e ripensamenti capaci di promuovere un nuovo approccio al plurilinguismo istituzionale. Ad esempio, l'aumento dell'organico dei traduttori italofoeni nell'Amministrazione federale (passati da 44 nel 1991 a 120 nel 2013), oltre a una più chiara coscienza, a tutti i livelli, del trilinguismo ufficiale, ha imposto una riorganizzazione delle strutture, il coordinamento di procedure lavorative, la centralizzazione delle risorse e quindi maggiori scambi, riequilibrio degli oneri di lavoro e una gestione globale della formazione dei traduttori⁹ e del loro operato. Anche contingenze politiche hanno contribuito nel periodo in rassegna a una maggiore visibilità dell'italiano a Berna, quali ad esempio la presenza in Governo di un consigliere federale ticinese (Flavio Cotti, 1986–1999), i due anni di presidenza di una delle Camere federali da parte di esponenti della Svizzera italiana¹⁰ e la sessione delle Camere federali tenutasi a Lugano nel 2001. Tutti questi elementi, qui riassunti in modo estremamente sintetico¹¹, hanno fatto sì che contrariamente a quanto poteva capitare ancora 30 anni or sono i testi legislativi in lingua italiana non appaiano più come il prodotto di un atto isolato e avulso dal resto del contesto istituzionale, ma nascano da un processo in cui interagiscono diversi altri testi preparatori e correlati – a cui pertengono anche terminologicamente – e si integrino in una realtà linguistica italiana circostante assai ricca e sedimentata¹²; non è del resto affatto un caso se proprio anche negli ultimi anni del periodo in rassegna sono stati pubblicati studi di un certo rilievo sull'italiano federale¹³.

1.3 Gli strumenti

Parallelamente a una maggiore coscienza dell'importanza di una legislazione più trasparente e chiara si è fatta sentire l'esigenza di disporre di regole inequivocabili a cui fare riferimento per normare taluni aspetti della redazione dei testi ufficiali. Il periodo in rassegna ha dunque visto nascere numerose opere di consultazione a cura di studiosi e centri di ricerca, ma anche strumenti istituzionali dotati di forza vincolante. Tra i più importanti e di portata generale per i testi istituzionali svizzeri a livello federale figurano le edizioni 2003 e 2013 delle *Direttive di tecnica legislativa* a cura della Cancelleria federale, la *Guida di legislazione* a cura dell'Ufficio federale di giustizia (2002 e 2007, a cui hanno fatto seguito *Moduli* specifici, ad es. quello sulla legge nel 2008¹⁴), e le *Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi ufficiali in italiano* (2003, attualmente in revisione), a cui si sono via via aggiunte numerose altre guide relative a problematiche più specifiche (per una panoramica sintetica cfr. Egger 2011). Fra queste merita una menzione a parte, sia per il suo approccio eclettico¹⁵ sia per la sua originalità¹⁶, lo strumento denominato «Omnia», raccolta di modelli commen-

tati per tutte le tipologie di testi istituzionali, compresi quelli normativi (cfr. Bruno 2013). Spingendosi oltre quanto disciplinato negli strumenti maggiori menzionati, «Omnia» stabilisce anche norme di scrittura non contemplate da questi ultimi, per motivi legati alla loro natura specifica o ai loro scopi dichiarati, ma imprescindibili per garantire, fra le altre cose, la coerenza del testo amministrativo¹⁷. Lo strumento è stato pubblicato in rete nel 2010 e aggiornato nel luglio del 2014.

Oltre a costituire un utile ausilio per gli addetti ai lavori e a contribuire all'uniformità dei testi ufficiali, tali strumenti hanno permesso di mettere in evidenza l'importanza della componente formale e qualitativa dei testi. Non bisogna infatti mai dimenticare che, soprattutto in apparati di grandi dimensioni, l'esistenza di normative ufficiali (istruzioni, direttive, guide ecc.) riguardanti la qualità hanno un doppio effetto: uno diretto, di natura materiale, che si esplica nei confronti degli utenti a cui è principalmente rivolto lo strumento in questione e uno indiretto, di natura sistemica, che si esplica – in virtù della loro semplice esistenza – in provvedimenti di natura organizzativa o semplicemente in una migliore consapevolezza della problematica anche da parte di chi non è direttamente coinvolto. Un esempio significativo dell'importanza di tale incidenza indiretta è costituito da un altro strumento elaborato negli anni 1990 ed entrato in funzione nel 1998, il sistema informatico CPU (Centro delle pubblicazioni ufficiali) per la produzione dei due principali organi di pubblicazione della Confederazione: la Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e il Foglio federale (FF). Oltre a uniformare mediante un unico supporto informatico in tutta l'Amministrazione federale la procedura per la preparazione dei testi ufficiali, tale strumento ha permesso di tradurre in termini di processo informatico fasi procedurali prima poco note (come il controllo di qualità dei testi) e ha messo in evidenza in modo macroscopico, perché procedurale – e quindi in modo evidente per tutti –, lo status particolare della versione italiana dei testi ufficiali, segnatamente per quanto attiene alla responsabilità del dettato finale (su quest'ultimo punto cfr. Egger/Grandi 2013, 214–215).

Una menzione particolare meritano poi gli strumenti che nel periodo in rassegna sono stati messi a disposizione dei traduttori, a cominciare dal computer, passando per Internet fino ai programmi di aiuto alla traduzione. L'avvento dell'informatica ha modificato radicalmente il modo di lavorare del traduttore e foggiato per certi versi una nuova figura professionale, facendo di quello che prima era principalmente uno specialista di lingue una sorta di «traduttore telematico» (Osimo 2001, 81, ma sulla nuova figura di traduttore cfr. anche Di Gregorio 2014) che riunisce molteplici competenze come ad esempio quelle di dattilografo, redattore, impaginatore, revisore, correttore di bozze e via dicendo. Per quanto attiene alla traduzione degli atti normativi, questi strumenti hanno

apportato due vantaggi principali: l'accesso immediato all'insieme della legislazione e quindi a tutte le occorrenze di un termine – incluso il relativo contesto – e la riproduzione agevolata delle formule standard. Considerato inoltre che la traduzione di testi giuridici presuppone sempre anche un approccio comparatistico (Gambaro 2012, 45, e viceversa cfr. Pozzo 2013) o comunque una prospettiva intertestuale ad ampio raggio, l'accesso in rete a corpus di testi legislativi di Stati esteri, a sentenze di organi giudiziari di vari livelli e nazioni, a glossari elettronici e a molte altre risorse linguistiche ha messo a disposizione del traduttore ausili impensabili 20 anni or sono.

Questo non significa evidentemente che tutte le difficoltà della traduzione e redazione dei testi normativi siano state risolte, ma determinati tipi di errori o patologie testuali si sono drasticamente ridotti e in generale è anche migliorata la coerenza intra ed intertestuale del dettato delle disposizioni, aspetto certo non secondario considerata sia l'organicità del diritto scritto sia la crescente interrelazione tra le normative interne e quelle europee o internazionali.

Vi è inoltre da domandarsi quali possano essere le ripercussioni di questi nuovi strumenti di lavoro sull'approccio al testo. Un'indagine sui testi istituzionali tradotti nell'Unione europea ha messo in evidenza gli effetti stranianti delle memorie di traduzione sull'organizzazione dei testi e sulle strutture frasali dei testi italiani (Tosi 2007, 167–182). Non è da escludere peraltro che, mutuando all'ambito testuale quanto già rilevato nell'evoluzione recente dell'organizzazione del sapere (cfr. Simone 2012, 146), sia i motori di ricerca sia gli strumenti di aiuto alla traduzione tendino a favorire una costruzione dei testi «dal basso», singolo elemento per singolo elemento, lasciando in secondo piano (o facendola ignorare affatto) l'unità totale o la componente testuale, a volte a scapito anche della linearità del dettato (come quanto accade nei testi digitali, cfr. Pistolesi 2014, 357). Non è questa la sede per esaminare in dettaglio la fondatezza di tali previsioni, ma è bene tenere presenti i rischi potenziali legati ai nuovi strumenti di lavoro di chi traduce e redige i testi della legislazione svizzera.

1.4 Una nuova figura professionale: il giurilinguista

A partire dagli anni 1990 le riflessioni sulla traduzione si sono sviluppate in modo significativo e anche la scienza della traduzione, la traduttologia, oltre a diffondersi maggiormente nei curricula formativi si è affermata come scienza a se stante svincolandosi progressivamente dagli studi letterari e avvicinandosi invece alla semiotica (si vedano le considerazioni introduttive di Osimo in Popovič 2006, XII, e i lavori di Osimo 2002, 2011). Parallelamente, sia tra accademici sia nelle istituzioni, è aumentata la coscienza dello stretto rapporto tra lingua e diritto e si sono moltiplicate le analisi dei problemi connessi con la traduzione in più lingue de-

gli atti normativi (Jacometti/Pozzo 2006), ma anche le iniziative per accrescere la collaborazione interistituzionale (cfr. ad es. la creazione nel 2005 della Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale – REI). Si è forse iniziato a capire meglio che in passato la complessità del testo normativo posto al crocevia di tensioni molteplici e in parte confliggenti quali la precisione tecnica, la comunicazione chiara, la coerenza linguistica e l'integrazione armoniosa in una tradizione giuridica. Si è anche capito che la confezione degli atti normativi richiede professionisti dotati di più competenze. Se il multilinguismo giuridico è studiato dalla giurilinguistica, in diverse istituzioni multilingui si è dato uno statuto specifico alla figura di specialisti con formazione giuridica ed esperienza linguistica o, viceversa, con formazione linguistica ed esperienza giuridica, proprio per disporre di professionisti capaci di redigere, tradurre o analizzare criticamente testi normativi sotto il duplice aspetto linguistico e giuridico. Si è fatta sentire dunque l'esigenza del giurilinguista (o del legista¹⁸), una figura «di alta specializzazione che opera nella veste di giurista, linguista, traduttore, revisore, lessicografo ed è capace di redigere, interpretare, tradurre e comparare testi giuridici sia monolingue che multilingue» (Peruginelli 2009, 39–40). Nell'Amministrazione federale questa denominazione per una funzione specifica dell'organico è stata introdotta nel 2002 e designa presso la Cancelleria federale gli specialisti responsabili della versione italiana dei testi ufficiali che emanano formalmente dal Consiglio federale o dall'Assemblea federale. L'innovazione non si limita soltanto a una questione di denominazione ma comporta una rivalutazione del testo normativo in quanto tale perché significa riconoscere che per curare questo tipo di testi occorre il concorso di più specialisti: oltre all'esperto della materia normata, il giurista, il traduttore e appunto il giurilinguista, sorta di garante della felice sintesi tra i vari interessi che si intrecciano nel testo.

2 Il testo

2.1 Elementi macroscopici

Le tendenze generali della legislazione negli ultimi vent'anni sono risapute: si constata una maggiore settorializzazione del diritto con conseguente «esplosione» dei codici (Foglià 2012, 26–27, Irti 1999), una più forte permeabilità tra gli ordinamenti giuridici (Visconti 2013, 191–192) mediata da una più intensa attività di «trapianto» e di «traduzione» di istituti giuridici (Ruggieri 2013, 144), ma anche un'accelerazione dell'attività legislativa (Pagano 2004, 37) e una crisi dello strumento legislativo stesso a fronte dei rapidi mutamenti della società (Grossi 2012, 34). Tenendo presente lo sfondo di tale evoluzione, può essere istruttivo confrontare due testi normativi concernenti la stessa materia e adottati a circa 25 anni di distanza l'uno dall'altro per verificare, alla prova dei fatti, come queste linee

direttrici del cambiamento si traducono concretamente nel dettato legislativo.

Se paragoniamo la legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (LRTV, RU 1992 I 601) con l'omonima legge del 2006 (RU 2007 737, nella versione comprensiva della modifica del 26 settembre 2014, FF 2014 6327) constatiamo innanzi tutto quanto segue:

- un forte incremento (+ 50 %) delle disposizioni: da 77 articoli (1991) a 114 (2006), anzi 130 se contiamo anche quelli intercalari introdotti nella modifica del 2014 e questo nonostante la materia sia rimasta identica, come ci segnala l'assoluta identità del titolo;
- un indiscutibile aumento della complessità della materia, evidenziato tra l'altro da un maggior numero di definizioni all'inizio del disposto: mentre la legge del 1991 contava 4 definizioni, quella del 2006 ne annovera 17. Che questo sia un segnale di accresciuta complessità e frammentazione del diritto – e non invece la spia di un avvicinamento della legge al cittadino (per cui cfr. le riflessioni di Ioriatti Ferrari 2013, 122) – è dimostrato dal fatto che i termini definiti non sono termini specifici di un linguaggio specialistico, bensì parole del linguaggio comune a cui viene attribuita un'accezione particolare all'interno della legge, parole che subiscono quindi una «tecnicizzazione» o «ridefinizione» (Mortara Garavelli 2001, 12). Tipico a questo proposito l'esempio della parola «pubblicità», concetto già contenuto (ma non definito) e disciplinato nella legge del 1991 (in un unico articolo), e che ora il legislatore reputa necessario definire all'inizio della legge per poi disciplinarlo in ben 5 articoli;
- una più netta incidenza del nuovo atto normativo sull'ordinamento giuridico, segnalato dalla modifica di altri atti normativi indotta dall'entrata in vigore del nuovo diritto: la legge del 1991 modificava soltanto 5 disposizioni di tre atti, diversi mentre quella del 2006 12 disposizioni di tre atti, oppure 20 disposizioni se si includono quelle adeguate dalla modifica del 2014. Si ha l'impressione che il diritto sia divenuto più interrelato e che ogni atto normativo sia più strettamente connesso con gli altri, sicché non possa darsi modifica senza conseguente novellazione in altri atti. Tale interdipendenza, oltre a rendere sempre più spesso necessarie disposizioni di coordinamento (cfr. DTL 2013, n. marg. 54), coinvolge anche normative estere e impone talvolta l'esplicitazione nei testi normativi stessi delle differenze terminologiche tra il diritto interno e quello a cui si rinvia, al fine di garantire la corretta interpretazione del disposto (cfr. DTL 2013, n. marg. 37–40).

Se si analizza più da vicino il tenore delle disposizioni, si constata che l'aumento del numero degli articoli è dovuto sì ai profondi mutamenti intervenuti nel pa-

norama mediatico, indotti tra l'altro dall'aumento massiccio delle emittenti estere e dalle innovazioni tecnologiche (cfr. il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 2002, FF 2003 1399, in particolare 1401), ma ci si può domandare se in alcuni ambiti la vocazione protologica della legge¹⁹, cioè il fatto di essere predestinata ad accogliere soltanto i principi generali della disciplina in questione, non tenda ad essere sconfessata da un elevato livello di dettaglio. Si confrontino, ad esempio, le disposizioni relative alla pubblicità:

LRTV 1991	LRTV 2006
<p>Art. 18 Pubblicità</p> <p>¹ La pubblicità è disgiunta dai programmi e come tale chiaramente riconoscibile. I collaboratori stabili ai programmi dell'emittente non possono partecipare alle emissioni pubblicitarie. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le emittenti locali e regionali.</p> <p>² L'unità di un'emissione non dev'essere interrotta con inserti pubblicitari; un'interruzione pubblicitaria è nondimeno ammessa per le emissioni di durata superiore ai 90 minuti.</p> <p>³ Il Consiglio federale stabilisce la durata massima consentita per la pubblicità, tenendo in considerazione la missione e la posizione degli altri mezzi di comunicazione, in particolare della stampa, nonché le norme internazionali in materia di pubblicità.</p> <p>⁴ Nella concessione l'autorità concedente può:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. precisare la collocazione della pubblicità all'interno del programma; b. proibire totalmente la pubblicità in singoli programmi. 	<p>Sezione 3: Pubblicità e sponsorizzazioni</p> <p>Art. 9 Riconoscibilità della pubblicità</p> <p>¹ La pubblicità deve essere nettamente separata dalla parte redazionale del programma ed essere chiaramente riconoscibile come tale. Il Consiglio federale può vietare quelle forme di pubblicità che non garantiscono il rispetto di questi principi o sottoporle a un disciplinamento speciale.</p> <p>² I collaboratori in pianta stabile dei programmi dell'emittente non possono partecipare alle trasmissioni pubblicitarie della medesima. Sono eccettuate da questa restrizione le emittenti locali e regionali che dispongono di mezzi finanziari limitati.</p> <p>Art. 10 Divieti in materia di pubblicità</p> <p>¹ È vietata la pubblicità per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i prodotti del tabacco; b. le bevande alcoliche che soggiacciono alla legge del 21 giugno 1932² sull'alcool; il Consiglio federale dispone altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani; c. ...³

LRTV 1991	LRTV 2006
<p>⁵ La propaganda religiosa e politica è vietata, così come la pubblicità di bevande alcoliche, tabacchi e medicinali. Il Consiglio federale può emanare ulteriori divieti di pubblicità per proteggere la gioventù e l'ambiente.</p>	<p>d. i partiti politici, le persone che occupano cariche politiche o che si candidano a cariche politiche, nonché i temi oggetto di votazioni popolari;</p> <p>e. le confessioni religiose e le istituzioni e le persone che le rappresentano.</p> <p>² Sono vietate:</p> <p>a. la pubblicità per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 2000⁴ sugli agenti terapeutici;</p> <p>b. le televendite per tutti gli agenti terapeutici e le cure mediche.</p> <p>³ Sono vietate la pubblicità occulta e quella subliminale.</p> <p>⁴ È vietata la pubblicità che:</p> <p>a. offende le convinzioni religiose o politiche;</p> <p>b. è fallace o sleale;</p> <p>c. induce a un comportamento pregiudizievole per la salute, l'ambiente o la sicurezza personale.</p> <p>⁵ A tutela della salute e della gioventù il Consiglio federale può vietare altre trasmissioni pubblicitarie.</p> <p>Art. 11 Inserimento nei programmi e durata della pubblicità</p> <p>¹ La pubblicità dev'essere di regola inserita fra le singole trasmissioni e trasmessa in blocchi. Il Consiglio federale stabilisce quando si può derogare a questo principio. Le deroghe non devono pregiudicare l'integrità complessiva e il valore della trasmissione interessata.</p>

LRTV 1991	LRTV 2006
	<p data-bbox="658 174 1096 387">² La pubblicità non deve di regola superare il 15 per cento del tempo d'antenna quotidiano di un programma, nonché il 20 per cento del tempo d'antenna di un'ora. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.</p> <p data-bbox="658 429 1108 533">³ Nel disciplinare le deroghe ai principi di cui ai capoversi 1 e 2 il Consiglio federale tiene conto dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="673 547 1076 607">a. mandati di prestazioni delle emittenti; <li data-bbox="673 620 1074 680">b. posizione economica della radio e della televisione; <li data-bbox="673 693 1025 720">c. concorrenza transfrontaliera; <li data-bbox="673 733 1102 793">d. normative internazionali in materia di pubblicità¹; <li data-bbox="673 806 945 833">e. esigenze del pubblico. <p data-bbox="658 911 989 939">Art. 13 Tutela dei minorenni</p> <p data-bbox="658 951 1121 1162">¹ La pubblicità che si rivolge ai minorenni o nella quale appaiono minorenni non deve sfruttarne la scarsa esperienza né nuocere al loro sviluppo fisico e psichico. Il Consiglio federale emana corrispondenti prescrizioni in materia.</p> <p data-bbox="658 1212 1121 1275">² Le trasmissioni per bambini non devono essere interrotte da pubblicità.</p> <p data-bbox="658 1324 1121 1388">³ Le televendite non devono rivolgersi ai minorenni.</p> <p data-bbox="658 1437 1121 1570">⁴ Per tutelare i minorenni conformemente al capoverso 1, il Consiglio federale esclude determinate forme di sponsorizzazione dalle trasmissioni per bambini.</p>

LRTV 1991	LRTV 2006
	<p>Art. 14 Disposizioni speciali per la SSR</p> <p>¹ Nei programmi radiofonici della SSR la pubblicità è vietata. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per l'autopromozione della SSR.</p> <p>² ...¹</p> <p>³ Il Consiglio federale può limitare interamente o in parte la pubblicità e le sponsorizzazioni nei programmi radiofonici e televisivi della SSR e nell'ulteriore offerta editoriale, necessaria per adempiere il suo mandato di programma e finanziata mediante i proventi del canone (art. 25 cpv. 3 lett. b).</p>

La normativa concernente la pubblicità trova nella legge del 2006 una disciplina più ampia e particolareggiata rispetto alla legge del 1991. Il contesto internazionale e gli sviluppi del mondo dei media imponevano tale evoluzione, ma ci si può chiedere in virtù di quale logica alcuni dettagli figuranti nell'ordinanza relativa alla legge del 1991 (ordinanza del 6 ottobre 1997 sulla radiotelevisione, ORTV, RU 1997 2903) hanno trovato posto nella legge del 2006 (si tratta segnatamente dell'art. 11 ORTV [definizione di pubblicità], dell'art 13 cpv. 2 ORTV [limitazione al 15 per cento della quota di pubblicità del volume totale delle emissioni e del tempo d'antenna] e dell'art. 15 ORTV [pubblicità vietata]). Degno di nota è anche il fatto che la delega al Consiglio federale con mandato potestativo di cui all'art. 18 cpv. 5 secondo periodo LRTV 1991, relativa all'emanazione di ulteriori divieti di pubblicità per proteggere i giovani, sia stata soppressa nella LRTV 2006 e sostituita da una disposizione più articolata e comprendente una delega con mandato imperativo (art. 13 LRTV 2006).

Non sappiamo dire se questa traslazione normativa «ascendente» sia dovuta a un'avocazione da parte del legislatore di competenze dell'esecutivo (fenomeno peraltro ipotizzato quale conseguenza della definizione materiale di legge introdotta dall'art. 164 cpv. 1 Cost., cfr. Ehrenzeller 2000, 24 e Müller 2000, 37), o a una cessione volontaria di tali prerogative al Parlamento²⁰ oppure, ancora, alla crescente complessità di ogni settore che approfondendo le particolarità di ogni ma-

teria tende a conferire a quelli che un tempo parevano dettagli il grado di principi generali (secondo la legge di progressiva specializzazione enunciata da Dürrenmatt 2003, 121: «Ogni specialista oggi è a capo di un qualche gruppo di specialisti: per quanto uno sia specializzato, oggi troverà sempre nel suo campo speciale altri campi speciali che produrranno ulteriori specialisti»). Certo è che se tale tendenza dovesse interessare tutti i settori della legislazione, può essere uno dei fattori a cui va imputato il crescente livello di tecnicità delle leggi e, di riflesso, delle rispettive ordinanze. Ne risulta, tra l'altro, un effetto contrario agli intenti di delegificazione promossi negli anni 1990, con conseguente penetrazione capillare della legge in ambiti sempre più dettagliati della vita sociale. Tale maggiore pervasività della legge implica un linguaggio più tecnico che, paradossalmente, invece di avvicinare il cittadino alla norma risulta più estraneo e di difficile comprensione, allontanando il dettato legislativo dal suo destinatario.

2.2 Elementi microscopici

Entrando nello specifico, si possono ricordare alcuni termini e costrutti fraseologici del diritto federale che hanno conosciuto cambiamenti nel tempo, verosimilmente proprio nel periodo qui considerato. Si tratta di mutamenti di livello microscopico, che testimoniano tuttavia di un maggiore controllo del testo in tutte le sue componenti. Una verifica puntuale quanto al momento in cui questi cambiamenti sono intervenuti risulta pressoché impossibile. In alcuni casi potrebbe benissimo trattarsi di una sostituzione lenta e caratterizzata da una temporanea convivenza del nuovo e del vecchio termine o fraseologismo, analogamente a quanto può accadere in qualsiasi ambito linguistico e non solo in un linguaggio settoriale come quello giuridico (è il fenomeno del cambiamento linguistico²²). Quand'anche il passaggio da una forma all'altra non si sia prodotto esattamente negli ultimi 25 anni, possiamo nondimeno affermare che in questo lasso di tempo l'uso del nuovo termine o costrutto si è affermato e consolidato.

«Giusta»

L'antica preposizione «giusta», dal latino «iuxta», è stata praticamente soppiantata da altre preposizioni ed espressioni quali «secondo», «conforme(mente) a», «di cui a», «ai sensi di» e via dicendo, che non sono tuttavia intercambiabili in ogni caso ma obbediscono a chiare regole di riferimento. Un inconveniente di «giusta» consiste nel fatto che talora, seguendo immediatamente un nome al singolare femminile, può essere confuso con la forma femminile dell'aggettivo «giusto», nel senso di «esatto, opportuno, equo», dando luogo a sintagmi quali «la procedura giusta» o «la norma giusta», fuorvianti e fallaci nell'economia semantica del testo.

«Modificazione»

Quando si riferisce all'emendamento di una disposizione normativa, al suo posto oggi si usa il sostantivo deverbale a suffisso zero «modifica».

«Crescere in giudicato / crescita in giudicato»

Il diritto federale si è scostato da questo ticinesismo, allineandosi a quanto si trova nel linguaggio giuridico italiano: «passare in giudicato» e «passaggio in giudicato».

«In via bonale»

Altro ticinesismo, cui si sono preferiti «in via amichevole» e «amichevolemente».

«È riservato / resta riservato»

Oggi il diritto federale conosce «è (fatto) salvo / rimane salvo». Essendo tutt'oggi in uso nella legislazione cantonale ticinese, «riservato» potrebbe considerarsi un ticinesismo ora abbandonato nel linguaggio giuridico federale a favore di una forma più neutra e standardizzata, peraltro corrispondente alla fraseologia del linguaggio giuridico della Repubblica Italiana.

«Protezione giuridica»

Nei casi in cui il termine «Rechtsschutz» non indica la protezione giuridica in senso assicurativo (nel qual caso si usa per l'appunto «protezione giuridica»), o la tutela di un diritto da parte di una normativa, ora nel diritto federale va impiegato il termine «tutela giurisdizionale», almeno quando ci si riferisce alle possibilità del cittadino di far valere i propri diritti davanti alle autorità giudiziarie, ma non a quelle amministrative (per una disamina circostanziata cfr. Egger/Grandi 2013, 218–228).

2.3 La lingua

L'italiano federale non ha conosciuto più di quel tanto i vizi che hanno per lungo tempo impedito all'italiano burocratico d'Italia di essere una efficace lingua di comunicazione con il cittadino. Questa relativa immunità è probabilmente riconducibile, da un lato, alla tradizionale cultura politica svizzera fondata su un'ampia partecipazione dei cittadini al processo politico²³ e su istituzioni poco elitarie, meno inclini di altre dunque ad indulgere in uno stile linguistico autoreferenziale, aulico e avulso dall'uso corrente (numerosi mandati politici, anche a livello federale, sono svolti parallelamente alla professione, quali funzioni «di milizia»), e d'altro lato, al filtro della traduzione, che impone alla versione italiana dei testi ufficiali di passare comunque da una operazione di mediazione lingu-

stica grazie alla quale il dettato subisce un primo esame e una rielaborazione mirante, il più delle volte, alla semplificazione (per cui Turchetta 2005, 86–87 e Bruno 2014) o per lo meno all'esplicitazione (sui vantaggi della traduzione in ambito istituzionale cfr. *Document quality control* 2013).

Non è però rimasto totalmente scevro di altre patologie, dovute principalmente alla sua situazione di lingua di traduzione, prodotta in un'area alloglotta da redattori esposti a forti influenze germanofone e francofone e talvolta molto isolati nel loro lavoro redazionale (Lurati 1989, 377). I mutamenti contestuali rilevati ai n. 1.2 e 1.3 hanno tuttavia permesso all'italiano federale di compiere negli ultimi 25 anni progressi notevoli, sia quanto a presenza effettiva negli organi statali – e nei relativi testi ufficiali – sia in termini di qualità dei suoi esiti formali. Come rileva Berruto (2012, 11): «La situazione è sensibilmente cambiata rispetto ai miei tempi zurighesi, quando era piuttosto facile trovare in testi emanati dall'amministrazione federale vari tedeschismi lessicali, espressioni e costrutti inusitati in italiano d'Italia. L'effetto di traduzione artificiale, da vocabolario, lontana dall'uso corrente dell'italiano che notavo nei testi elvetici nel mio articolo del 1984, e che Fantuzzi rilevava ancora una decina di anni dopo (“non è possibile non avvertire qui la sensazione di trovarsi in presenza di un italiano artificioso, costruito a tavolino, nel chiuso di un asettico laboratorio, o *in vitro*, Fantuzzi 1995, 444”), sembra pressoché scomparso, e comunque non pervasivo ma limitato ad occasionalismi». Anche i giuristi rilevano un elevato livello qualitativo della legislazione in lingua italiana, riconoscendovi il frutto di un'opera di riflessione che «assicura una qualità originale al testo legislativo sul piano linguistico e offre un accurato strumento di interpretazione alle autorità di applicazione, amministrative e giudiziarie» (Borghi 2011, 332).

Le insidie alla comprensibilità dei testi legislativi provengono oggi piuttosto dalla progressiva tecnicizzazione evidenziata al n. 2.1. Restando all'esempio summenzionato della pubblicità, il paradosso che abbiamo rilevato traspare chiaramente a livello linguistico dall'uso di termini tecnici, o tecnicizzati da altre normative, che il lettore della legge del 1991 non doveva affrontare: «parte redazionale del programma», «collaboratori in pianta stabile», «bevande alcoliche che soggiacciono alla legge sull'alcool», «agenti terapeutici secondo la legge sugli agenti terapeutici», «televendite», «pubblicità occulta e subliminale». Nel 2006 la legge non può più avvalersi di termini generici per disciplinare la materia. Si può certo sostenere che nella sua precisione e capillarità la legge del 2006 risulta più chiara e univoca rispetto a quella, più vaga, del 1991 e che quindi risponde meglio alle accresciute attese di certezza riposte nella legislazione²⁴. Ma la precisione non è sempre sinonimo di perspicuità, perché non è detto che un linguaggio tecnico risulti di più immediata intelligibilità per tutti, in particolare per il cittadino

medio. In altri termini, si constata che in questo caso una possibile fonte di oscurità della legge non risiede, semmai, nei difetti solitamente rimproverati – e apparentemente insanabili²⁵ – all’italiano amministrativo e legislativo come l’uso di un linguaggio arcaico e aulico, di una sintassi complessa e involuta o di formulazioni tramandate dal passato e immutabili, ma in una esagerata volontà di precisione e in un elevato livello di dettaglio. L’impatto nefasto di tale tendenza tecnicizzante sulla comprensione del testo normativo può forse essere capito meglio se si ricorda che questa tipologia testuale è già per sua natura pesante e linguisticamente complessa, giacché per esplicitare tutto il suo messaggio può far capo alle sole risorse linguistiche (per cui si è potuto affermare che in questi testi si assiste a un uso prototipico della lingua, Sabatini 2005, 23).

È poi probabile che tale maggiore tecnicizzazione del dettato normativo rifletta anche una tendenza generale constatata da taluni linguisti, ossia un «processo di disumanisticizzazione e, inversamente, di intensa tecnicizzazione» dell’italiano (Beccaria 2014, 333–334²⁶), un cambiamento la cui incidenza sui testi normativi non stupisce più di quel tanto se si considera la grande permeabilità del linguaggio giuridico alla lingua comune²⁷.

In definitiva, tali sviluppi permettono di toccare con mano quanto diversi studiosi hanno rilevato circa l’accessibilità decrescente dei testi normativi in una società complessa; del resto, come pretendere di disciplinare ambiti viepiù settoriali con una lingua semplice, atteso che la norma, come abbiamo visto, tende a farsi sempre più particolareggiata? Il problema, più che nel mezzo linguistico, sta nella complessità della materia: «Ursache für eine gewisse Undurchsichtigkeit des Rechts ist weniger die Form der Übermittlung, als vielmehr die zunehmende Komplexität des sozialen und gesellschaftlichen Systems an sich» (Schweizer/Baumann/Scheffler 2011, 369).

Se questo è vero, va relativizzato anche il discorso sull’inefficacia delle iniziative di semplificazione del linguaggio istituzionale e giuridico. Più che refrattarietà dell’Amministrazione a cambiare lo stile di scrittura, si ha l’impressione che i precetti generali destinati a semplificare la scrittura amministrativa diventino sempre più difficilmente ottemperabili, poiché latori di esigenze in parte contraddittorie. Nel periodo in rassegna, come abbiamo già rilevato (cfr. n. 1.1), non sono mancate le iniziative per rendere il linguaggio istituzionale più chiaro e generalmente accessibile e nell’ordinamento svizzero tali sforzi si sono persino cristallizzati in una disposizione legislativa specifica. Questa esige da parte delle autorità l’uso di un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari²⁸, ma la vera scommessa, più che la diligenza nell’ossequio di ciascuna di tali esigenze, consiste proprio nel trovare il giusto equilibrio tra le stesse, cioè nel temperare armoniosamente la precisione, la chiarezza e le esigenze dei

singoli destinatari, senza dimenticare, poi, la parità di genere. Il testo normativo viene dunque a trovarsi nel crocevia di tensioni opposte che col passare del tempo sembrano destinate ad accentuarsi diventando viepiù inconciliabili e ci si può domandare se a lungo andare questo non possa situare il legislatore in un'impasse redazionale dovuta a una situazione contraddittoria di «doppio legame», capace di generare una sorta di schizofrenia legistica.

Emblematico a tal proposito il problema dei forestierismi. L'italiano istituzionale federale – e *a fortiori* quello della legislazione – rifugge normalmente i forestierismi, non per purismo o scrupoli identitari, ma fundamentalmente per i vincoli propri alla scrittura istituzionale (cfr. Egger 2013, 45–52) e anche per un esplicito mandato del Parlamento (*ibid.*). Quella del linguaggio giuridico è del resto considerata da tempo come una delle varianti linguistiche più conservativa e immutabile e proprio per questo inattaccabile dai bacilli del *morbus anglicus* (Lubello 2014a, 70). Nell'ultimo decennio, tuttavia, anche questo baluardo ha mostrato segni di cedimento, dapprima introducendo termini inglesi tra parentesi dopo equivalenti italiani poco assodati (cfr. ad es. la legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, RS 956.1, che riporta «verifica [“audit”]», oppure l'ordinanza del 22 giugno 2012 sui fondi propri, RS 952.03, che riporta «cuscinetto [“buffer”]») e poi tralasciando talvolta addirittura l'equivalente italiano perché troppo poco usato o inesistente (cfr. ad es. i termini «controlling», «market maker» o «goodwill» nell'OPers, RS 172.220.111.3, e rispettivamente nell'ordinanza sulle borse del 2 dicembre 1996, OBVM, RS 954.11).

È evidente che se i testi normativi diverranno sempre più dettagliati e tecnici e se parallelamente i singoli settori specialistici abbandoneranno le grandi lingue di cultura per svilupparsi e comunicare in un solo linguaggio sarà viepiù difficile scrivere testi normativi servendosi della sola lingua italiana, mettendo in forse non solo l'accessibilità della norma al pubblico non specialista, ma anche lo statuto di ufficialità di questa lingua nazionale (e pure delle altre). È vero che il legislatore dispone di ampi margini per fissare (o per lo meno promuovere) nuove terminologie da destinare ad un ampio uso pubblico proprio attraverso i testi normativi e che in quanto tale è un importante fattore di lingua (Gualdo/Telve 2011, 419), ma questa prerogativa non può – per ovvie ragioni – prescindere dall'uso linguistico comune né da quello degli specialisti. D'altra parte, se è lecito, oltre che doveroso, attribuire alle istituzioni in generale una responsabilità per la cura delle lingue ufficiali, non spetta certo al legislatore colmare le lacune terminologiche delle singole lingue nei più avanzati domini concettuali e disciplinari. In questo senso, la qualità linguistica della futura legislazione dipenderà anche dallo sviluppo e dalla vitalità delle lingue ufficiali nei più svariati campi del sapere. Viceversa, gli specialisti, i ricercatori e gli altri periti di ogni disciplina,

insieme alle istituzioni a cui fanno capo, devono essere consapevoli della forte valenza sociale e politica in senso lato (oltre che, ovviamente, culturale) delle loro scelte linguistiche, segnatamente in un momento come quello attuale in cui le sirene mercantilistiche dell'uso di un'unica lingua franca rischiano di minacciare la lingua italiana persino negli atenei d'Italia, ossia in quelle che normalmente dovrebbero essere le sedi della sua eccellenza e irradiazione (per questa problematica cfr. Maraschio/De Martino 2013 e Villa 2013).

Jean-Luc Egger, Capo sostituto Sezione Legislazione e lingua, Divisione italiana, Servizi linguistici centrali, Cancelleria federale, Berna, e-mail: jean-luc.egger@bk.admin.ch

* L'autore ringrazia Giovanni Bruno per la rilettura del testo, per i numerosi suggerimenti e per aver provveduto alla stesura del capitolo 2.2 «Elementi microscopici».

Note

- 1 Giova ricordare che secondo le norme formali applicabili si procede di regola a una revisione totale di un atto quando la modifica concerne più della metà degli articoli dell'atto in questione (Direttive di tecnica legislativa, DTL, n. marg. 276).
- 2 Cfr. il messaggio del 22 agosto 2009 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale (FF 2009 5575), che recepiva istanze formulate in sede parlamentare – e pure presenti in altri Stati – per il riordino normativo, ma anche per una migliore qualità della legislazione. Programmi analoghi furono attuati anche in vari Cantoni (cfr. ad es. Hutter 2006 e il volume *LeGes 2007/3*) e in Italia (cfr. Pagano 2007). Per i prodromi di tali intenti e una chiarificazione delle nozioni di «semplificazione» e «riordino» della legislazione cfr. però Pagano 1997.
- 3 Segnatamente l'art. 7 cpv. 1 della legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (RS 441.1) che recita: «Le autorità federali si adoperano ad usare un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua».
- 4 Precisati ad es. dall'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue, che dal 1° ottobre 2014 nel suo art. 2 cpv. 2 dispone: «Le unità dell'Amministrazione federale adottano le misure organizzative necessarie per garantire la qualità redazionale e formale dei testi. I criteri qualitativi redazionali e formali sono disciplinati dalla Cancelleria federale mediante istruzioni».
- 5 Accompagnato tuttavia da alcune riforme materiali importanti; sulla portata della riforma costituzio-

nale cfr. soprattutto i n. 117.1 e 211.1 del messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997.1.

- 6 Come ad esempio quelle, in parte contraddittorie, che hanno portato nel 2004 all'adozione della legge sulle lingue (RS 441.1).
- 7 Per intendersi, dall'avamprogetto posto in consultazione dal Governo fino al testo votato nelle Camere, compresi i paragrammi delle deliberazioni parlamentari e tutta la gamma degli interventi parlamentari.
- 8 Altro, evidentemente, è il discorso circa la presenza dell'italiano su scala nazionale, segnatamente nei centri di insegnamento (per cui cfr. almeno la raccolta di interventi di Martinoni 2011 e il sintetico bilancio attuale della problematica in Terzoli/Di Bisceglia 2014).
- 9 Fra le nuove iniziative formative per i traduttori italo-fonici dell'Amministrazione federale vanno menzionati i seminari di traduzione e revisione organizzati dalla CaF annualmente a Bellinzona dal 2003.
- 10 Del Consiglio nazionale da parte di Chiara Simoneschi Cortesi nel 2008/2009 e del Consiglio degli Stati da parte di Filippo Lombardi nel 2012/2013.
- 11 Per un quadro più completo dell'evoluzione dello statuto della lingua italiana nelle autorità federali cfr. Snozzi 1996 e 2005. Per i fondamenti storici e costituzionali dello statuto della lingua italiana in Svizzera resta tuttora imprescindibile Pedrazzini 1952.
- 12 Sull'elaborazione della versione italiana della legislazione come «processo di progressivo approfondimento conoscitivo e perfezionamento del dettato» cfr. Egger/Grandi 2008, 34.
- 13 Si veda ad es. Borghi 2005, Schweizer/Borghi 2011 e Egger/Ferrari/Lala 2013.
- 14 Cfr. la pagina concernente la legistica nel sito dell'UFG: www.admin.ch > DFGP > Ufficio federale di giustizia > Legistica

- 15 Offre norme e suggerimenti per le più svariate tipologie testuali della scrittura istituzionale.
- 16 Unico, a quanto pare, nel suo genere e nella sua articolazione, è stato segnalato come possibile modello per la realtà amministrativa italiana (cfr. Cortelazzo 2013, 9).
- 17 In particolare il suo carattere impersonale e la sua individuazione, attraverso la «neutralità espressiva», come testo facente parte di una ben precisa tipologia e riconducibile a uno stesso scrivente (cfr. Cortelazzo 2013, 8).
- 18 «Ancora, è probabilmente importante individuare delle figure professionali che non definirei né giuristi-linguisti né linguisti-giuristi – questo per non rischiare di dare un'enfasi maggiore ad un ambito disciplinare rispetto ad un altro – ma piuttosto "legisti", come già qualcuno li definisce, che abbiano la capacità di manovrare il diritto ma soprattutto utilizzare l'italiano», Zucchelli 2013, 83.
- 19 Vocazione classica e già rilevata da Aristotele, cfr. *Politica* 1269 a 11.
- 20 È tuttavia curioso constatare che in realtà politiche limitrofe si è assistito a un'evoluzione contraria, cfr. Zaccaria 2011, 17: «In definitiva si può dire che sono ormai sottratte al Parlamento ed attratte nell'orbita del Governo le più rilevanti scelte di politica legislativa».
- 21 Una tendenza analoga risulta comparando le due leggi sulle derrate alimentari, del 9 ottobre 1992 e del 20 giugno 2014 (risp. RU 1995 1469 e FF 2014 4409) e le due leggi sulle epidemie, del 18 dicembre 1970 e del 28 settembre 2012 (risp. RU 1974 1071 e FF 2012 7201), ma evidentemente occorrerebbe una verifica su un campionario più ampio.
- 22 Cfr. in merito Renzi 2012, in particolare 26–27.
- 23 Non a caso si parla per la Svizzera di «democrazia partecipativa», cfr. Garçon 2013, 66.
- 24 Sulla «Unwissenheit» e la «Unsicherheit» quali fattori contestuali e fondanti della legislazione cfr. Mastronardi 1998, 69–72.
- 25 «Si deve dire, dunque, che il linguaggio amministrativo italiano negli ultimi vent'anni è cambiato solo marginalmente, nonostante gli sforzi messi in campo da alcune istituzioni (comuni, singoli settori dei ministeri, università) da associazioni professionali, da editori, da studiosi», Cortelazzo 2014, 89. Un bilancio analogo si trova in Lubello 2014a, 259.
- 26 Ma anche Beccaria 2010, 69: «Si nota come il tasso di terminologia soprattutto tecnico-scientifica che entra nell'uso corrente sia sempre più alto. C'è un incremento macroscopico in questo settore, maggiore rispetto a quanto arriva dal basso, dal popolare e dal gergale. [...] Ogni parlante oggi è diventato un recettore di tanti neologismi specialistici».
- 27 «Tra i linguaggi specialistici il linguaggio giuridico è forse quello che più si "sporca" con la lingua comune, ...», Gualdo/Telve 2011, 411.
- 28 Cfr. nota 3.

Riferimenti bibliografici

- Antonelli, Giuseppe / Motolese, Matteo / Tomasin, Lorenzo, (a c. di), 2014, *Storia dell'italiano scritto*, vol. III, *L'italiano dell'uso*, Carocci, Roma.
- Beccaria, Gian Luigi, 2010, *Il mare in un imbuto. Dove va la lingua italiana*, Einaudi, Torino.
- Beccaria, Gian Luigi, 2014, *L'italiano in 100 parole*, Rizzoli, Milano.
- Berruto, Gaetano, 2012, «L'italiano degli svizzeri», testo della conferenza tenuta in occasione della *Nuit des langues* a Berna (Bernerhof) l'8 novembre 2012, ora consultabile sul sito dell'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (www4.ti.ch/decs/dcsu/ac/olsi/olsi/)
- Borghi, Marco (a c. di), 2005, *Lingua e diritto. La presenza della lingua italiana nel diritto svizzero*, CTFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, Ginevra, Monaco.
- Borghi, Marco, 2011, «Riflessioni sull'uso dell'italiano nella legislazione svizzera», in Schweizer/Borghi 2011, pp. 319–334.
- Bruno, Giovanni, 2013, «Lo strumento "Omnia": quanto e come normare la scrittura amministrativa?», in Egger/Ferrari/Lala 2013, pp. 135–150.
- Bruno, Giovanni, 2014, recensione di Turchetta 2005, in *LeGes* 2014/3, pp. 549–552.
- Cortelazzo, Michele A., 2013, *Prefazione* a Egger/Ferrari/Lala 2013.
- Cortelazzo, Michele A., 2014, «L'italiano nella scrittura amministrativa», in Lubello 2014a, pp. 85–104.
- Direzione generale della traduzione, Commissione UE, 2013, *Document Quality Control in Public Administrations and International Organisations. A Study*, a c. di Silvia Ferreri, Bruxelles.
- Di Gregorio, Andrea, 2014, *Il Vademecum del traduttore. Idee e strumenti per una nuova figura di traduttore*, Società editrice Dante Alighieri, Roma.
- Dürrenmatt, Friedrich, 2003, *Le scintille del pensiero*, a c. di Donata Berra, Casagrande, Bellinzona.
- Egger, Jean-Luc / Grandi, Filippo, 2008, «Il nuovo Codice di procedura penale: un cantiere anche linguistico», in *LeGes* 2008/1, pp. 31–72.
- Egger, Jean-Luc, 2011, «Le regole per la redazione dei testi ufficiali in italiano nella Confederazione Svizzera», in Libertini 2011, pp. 41–50.
- Egger, Jean-Luc / Grandi, Filippo, 2013, «Italiano giuridico federale: un disappunto dal fronte», in Egger/Ferrari/Lala 2013, pp. 213–242.
- Egger, Jean-Luc, 2013, «Tra purismo e lassismo: forestierismi e linguaggio ufficiale», in Egger/Ferrari/Lala 2013, pp. 43–66.
- Egger, Jean-Luc / Ferrari, Angela / Lala, Letizia (a c. di), 2013, *Le forme linguistiche dell'ufficialità. L'italiano giuridico e amministrativo della Confederazione Svizzera*, Casagrande, Bellinzona.
- Ehrenzeller, Bernhard, 2000, «Die neue Regelung der Erlassformen der Bundesversammlung», in *LeGes* 2000/3, Berna, pp. 13–27.
- Foglia, Aldo, 2012, *Introduzione linguistica (ma non solo) al diritto svizzero*, Giuffrè, Milano

- Garçon, François, 2013, *Conoscere la Svizzera. Il segreto del suo successo*, Armando Dadò, Locarno.
- Grossi, Paolo, 2012, *Introduzione al Novecento giuridico*, Laterza, Roma-Bari.
- Gualdo, Riccardo / Telve, Stefano, 2011, *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Carocci, Roma.
- Hutter, Catherine, 2006, «I risultati del progetto di Alleggerimento della legislazione nel Cantone Ticino», in *LeGes* 2006/1, pp. 109–129.
- Ioriatti Ferrari, Elena, 2013, *Interpretazione comparante e multilinguismo europeo*, CEDAM, Trento.
- Irti, Natalino, 1999, *Letà della decodificazione*, Giuffrè, Milano.
- Jacometti, Valentina / Pozzo, Barbara, 2006, *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento. Redazione, traduzione e interpretazione degli atti giuridici comunitari e il loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, Giuffrè, Milano.
- Libertini, Raffaele (a c. di), 2011, *Il linguaggio e la qualità delle leggi*, Cleup, Padova.
- Lubello, Sergio (a c. di), 2014a, *Lezioni d'italiano. Riflessioni sulla lingua del nuovo millennio*, Il Mulino, Bologna.
- Lubello, Sergio, 2014b, «Cancellerie e burocrazia», in Antonelli/Motolese/Tomasin 2014, 225–259.
- Lurati, Ottavio, 1989, «Diritto e lingua», *Repertorio di Giurisprudenza Patria*, Salvioni, Bellinzona, pp. 363–377.
- Maraschio, Nicoletta / De Martino, Domenico (a c. di), 2013, *Fuori l'italiano dall'università? Inglese, internazionalizzazione, politica e linguistica*, Laterza, Roma-Bari.
- Martinoni, Renato, 2011, *La lingua italiana in Svizzera. Cronache e riflessioni*, Salvioni, Bellinzona.
- Mastronardi, Philippe, 1998, «Gesetzgebungsstrategie bei Unsicherheit: Umgang mit unbestimmten Zielen und Wirkungen», in *LeGes* 1998/2/3, pp. 69–92.
- Mortara Garavelli, Bice, 2001, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino.
- Müller, Georg, 2000, «Die Umschreibung des Inhalts der Bundesgesetze und die Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen», in *LeGes* 2000/3, Berna, pp. 29–40.
- Osimo, Bruno, 2001, *Traduzione e nuove tecnologie. Informatica e internet per traduttori*, Hoepli, Milano.
- Osimo, Bruno, 2002, *Storia della traduzione. Riflessioni sul linguaggio traduttivo dall'antichità ai contemporanei*, Hoepli, Milano.
- Osimo, Bruno, 2011, *Manuale del traduttore*, Hoepli, Milano.
- Pagano, Rodolfo, 1997, «Nota sui modi di semplificazione e di riordino della legislazione in alcuni paesi europei», in *LeGes* 1997/1, pp. 51–80.
- Pagano, Rodolfo, 2004, *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*, Giuffrè, Milano.
- Pagano, Rodolfo, 2007, «Qualità della legislazione e normativa italiana in tema», in *LeGes* 2007/1, pp. 105–136.
- Pedrazzini, Mario, 1952, *La lingua italiana nel diritto federale svizzero*, Locarno.
- Peruginelli, Ginevra, 2009, *Multilinguismo e sistemi di accesso all'informazione giuridica*, Giuffrè, Milano.
- Pistolesi, Elena, 2014, «Scritture digitali», in Antonelli/Motolese/Tomasin 2014, pp. 349–375.
- Popovič, Anton, 2006, *La scienza della traduzione. Aspetti metodologici. La comunicazione traduttiva*, Hoepli, Milano.
- Pozzo, Barbara, 2013, voce «Traduzione giuridica», in *Digesto delle discipline civilistiche*, Giuffrè, Milano.
- Pozzo, Barbara / Bambi, Federigo (a c. di), 2013, *L'italiano giuridico che cambia*, Accademia della Crusca, Firenze.
- Renzi, Lorenzo, 2012, *Come cambia la lingua. L'italiano in movimento*, Il Mulino, Bologna.
- Ruggieri, Francesca, 2013, «Il caso della procedura penale», in Pozzo/Bambi 2013, pp. 141–176.
- Sabatini, Francesco, 2005, «I testi normativi giuridici: un uso prototipico della lingua», in Borghi 2005, pp. 17–25.
- Sacco, Rodolfo, 2007, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Il Mulino, Bologna.
- Schweizer, Rainer J. / Baumann, Jérôme / Scheffer, Jan, 2011, «Der Anspruch an die Verständlichkeit von Erlassen in der Schweiz», in Schweizer/Borghi 2011, pp. 335–388.
- Schweizer, Rainer J. / Borghi, Marco (a c. di), 2011, *Legislazione plurilingue in Svizzera. Studi giuridici e linguistici di testi legali plurilingue della Confederazione e dei cantoni*, Dike Verlag, Zurigo / San Gallo.
- Snozzi, Alfredo, 1996, «L'italiano, lingua ufficiale della Confederazione: un caso tipico per la (dis)parità tra le lingue ufficiali», in *Babylonia* n. 4/1996.
- Snozzi, Alfredo, 2005, «L'italiano nella legislazione federale svizzera», in Borghi 2005, pp. 317–329.
- Terzoli, Maria Antonietta / Di Bisceglia, Carlo Alberto (a c. di), 2014, *L'italiano in Svizzera: lusso o necessità? Riflessioni giuridiche, culturali e sociali sul ruolo della terza lingua nazionale*, Casagrande, Bellinzona.
- Tosi, Arturo, 2007, *Un italiano per l'Europa. La traduzione come prova di vitalità*, Roma, Carocci.
- Turchetta, Barbara, 2005, *Il mondo in italiano. Varietà e usi internazionali della lingua*, in collaborazione con Laura Mori ed Elisa Ranucci, Laterza, Roma-Bari.
- Villa, Maria Luisa, 2013, *L'inglese non basta. Una lingua per la società*, Bruno Mondadori, Milano.
- Visconti, Jacqueline, 2012, «Prestiti e calchi: dove va la lingua giuridica italiana», in Pozzo/Bambi 2012, pp. 185–193.
- Zaccaria, Roberto (a c. di), 2011, *Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione*, Grafo edizioni, Brescia.
- Zaccaria, Roberto (a c. di), 2012, *La buona scrittura delle leggi*, Camera dei deputati, Roma.
- Zucchelli, Claudio, 2012, «Riflessioni sulla qualità del linguaggio normativo», in Zaccaria 2012, pp. 79–86.

Zusammenfassung

In den letzten 25 Jahren hat sich in Bezug auf die institutionelle Präsenz des Italienischen viel verbessert. Das Italienische ist in der Bundesverwaltung heute stärker vertreten, und verschiedene organisatorische Anpassungen haben bewirkt, dass es auch eine wichtigere Rolle spielt als früher. Insbesondere bei der Gesetzgebung in italienischer Sprache hat sich viel getan. Heute liegen die Gesetzestexte in den verschiedenen Phasen ihrer Entstehung meist auch in italienischen Fassungen vor. Die italienischen Fassungen entstehen nicht mehr isoliert, sondern sind Teil eines Prozesses, in dem sie in Wechselwirkung mit anderen Texten und Sprachfassungen stehen. Dadurch ist die Sichtbarkeit des Italienischen gestiegen, und die italienische Sprache funktioniert heute tatsächlich als Amtssprache.

Im gleichen Zeitraum stieg auch das Bewusstsein dafür, wie wichtig eine verständliche und transparente Gesetzgebung ist. Es wuchs das Bedürfnis nach klaren Regeln für den Umgang mit formalen und sprachlichen Aspekten von Gesetzestexten. So entstanden verschiedene Weisungen und Leitfäden, z. B. die Gesetzestechnischen Richtlinien des Bundes, Schreibweisungen für die drei Amtssprachen oder die Mustersammlung «Omnia» mit textsortenspezifischen Regeln für italienische amtliche Texte. Errungenschaften im Bereich der Informatik, etwa die elektronische Verfügbarkeit der gesamten Systematischen Rechtssammlung und anderer Corpora, brachten viele Vorteile mit sich und bewirkten unter anderem, dass die intra- und intertextuelle Kohärenz stieg. Instrumente wie Translation Memories begannen aber auch, die Gewohnheiten der Übersetzerinnen und Übersetzer zu prägen: So wurde etwa der Textaufbau «von unten her», also Einzelbaustein um Einzelbaustein, häufiger, während der Blick auf den Gesamttext eher schrumpfte.

Ab den 90er-Jahren rückten dann der Zusammenhang von Recht und Sprache und die speziellen Probleme bei der Übersetzung von Normtexten in den Fokus von Wissenschaft und Praxis. Es setzte sich die Erkenntnis durch, dass es für den Umgang mit einem komplexen Gebilde wie dem Normtext Fachleute braucht, und zwar Fachleute, die Sprach- und Rechtswissen auf sich vereinen. So entstand die Funktion der «Giurilinguisti». In der Bundesverwaltung wurde diese Funktionsbezeichnung im Jahr 2002 eingeführt.

Die Gesetzgebung der letzten Jahre schliesslich lässt sich mit den folgenden Schlagwörtern charakterisieren: zunehmende Spezialisierung und Aufsplitterung in einzelne Rechtsbereiche, vermehrte Durchlässigkeit zwischen Rechtsordnungen, Beschleunigung der Gesetzgebung. Ein Textvergleich des Radio- und Fernsehgesetzes von 1991 und seines Nachfolgegesetzes von 2006 zeigt Folgendes: Das neue Gesetz enthält viel mehr (+ 50 %) Bestimmungen als das alte. Seine inhaltliche Komplexität ist gestiegen: Es weist einen hohen Detaillierungs- und Fachlichkeitsgrad auf. Mit Legaldefinitionen werden diverse Wörter der Alltagssprache «umdefiniert» und erhalten eine für das Gesetz gel-

tende Spezialbedeutung. Durch diese Verschiebung in Richtung Fach- und Spezialsprache nimmt die Verständlichkeit ab, und die Kluft zwischen Gesetz und Bürger wird breiter. Das neue Gesetz ist auch stärker ins normative Gesamtgefüge eingebunden als sein Vorgänger und durchdringt mehr Gesellschaftsbereiche.

Generell lässt sich feststellen, dass das Schweizer Italienisch (Bundesitalienisch) nicht abgehoben und bürgerfremd ist wie das «italiano burocratico» Italiens. Dies ist in erster Linie auf den Qualitätsfilter der Übersetzung zurückzuführen. Jedoch waren vor allem in früheren Jahren die übersetzten Texte oft durch ein unnatürliches, stark vom Deutschen und Französischen beeinflusstes Italienisch charakterisiert. Heute hingegen hat sich die Qualität der italienischen Texte diesbezüglich stark verbessert, so dass diese nun auch sprachlich als Originale durchgehen und als juristische Auslegungsinstrumente funktionieren. Heute ist eher die immer stärkere Spezialisierung ein Verständlichkeitshemmer. Die Gesetzestexte werden immer detaillierter und technischer. Zur Regelung eines Bereichs wird vermehrt Fachwortschatz und nicht mehr Allgemeinwortschatz eingesetzt. Das kann dazu führen, dass die Texte weniger klar und verständlich sind. Es wird auch immer schwieriger, die diversen Vorgaben zu erfüllen, die für verständliche Texte sorgen sollen, da diese Vorgaben teilweise inkompatibel sind und man sich in einem Spannungsfeld entgegengesetzter Anforderungen bewegt. Die Kunst besteht darin, hier ein gutes Gleichgewicht zu finden. Und nicht zuletzt wird die sprachliche Qualität der künftigen Gesetzgebung auch von der Entwicklung und der Lebensfähigkeit der drei Amtssprachen in den verschiedenen Wissensbereichen abhängen, da der Sprach(en)gebrauch der Fachleute einen grossen Einfluss auf die Gesetzesprache hat.